

Statuto della "Associazione Missionaria e Umanitaria Oltre Confini ProLife - ONLUS"

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e della disciplina tributaria delle cosiddette "ONLUS" dettata dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni, un'Associazione con le caratteristiche di organizzazione non **lucrativa** di utilità sociale (O.n.l.u.s.) denominata "**Associazione Missionaria e Umanitaria Oltre Confini ProLife - ONLUS**".

ARTICOLO 2

L'Associazione ha la sede legale ed operativa in Pagani (SA), alla via Trento, civico numero 31.

TITOLO II – OGGETTO E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 3

L'"Associazione Missionaria e **Umanitaria** Oltre Confini **ProLife** - ONLUS" è un'associazione no **profit**, apartitica, apolitica, la quale, a struttura democratica nello svolgimento della propria attività, si ispira ai principi di solidarietà sociale. L'Associazione, attraverso i metodi del libero associazionismo e del no **profit**, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e fonda la propria azione **ispirandosi** ai principi di cooperazione e di solidarietà verso le popolazioni più **sfavorite** del mondo nel pieno rispetto della loro autonomia culturale, politica e religiosa. Essa persegue finalità di solidarietà sociale, tutela dei diritti civili e sociali delle comunità bisognose del mondo ed ha come scopo principale quello di mettere le proprie energie culturali, materiali ed economiche a disposizione di popolazioni, comunità, singoli che si trovano in una reale situazione di bisogno, anche attraverso il coinvolgimento del territorio in cui ha sede, mediante un'attività di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo.

ARTICOLO 4

L'Associazione promuove e cura qualunque attività ritenuta idonea per il raggiungimento degli scopi enunciati.

In particolare, l'Associazione si muove nei seguenti ambiti:

- studiare, progettare e realizzare opere di sviluppo in cooperazione con le popolazioni che ne beneficeranno;
- collaborare, mettere a disposizione delle popolazioni in situazione di bisogno, che lo richiederanno, volontari, aiuti alimentari, tecnologici ed economici;
- sostenere progetti e **microprogetti** in favore di popolazioni svantaggiate in ogni parte del mondo;
- promuovere ed organizzare, senza alcuna finalità **lucrativa**, raccolte di fondi e manifestazioni culturali, o partecipare ad esse, con propri associati;
- assistere anche economicamente, nei limiti delle proprie possibilità, le singole comunità che intendono affrontare programmi di educazione e riabilitazione dei bambini bisognosi mediante l'adozione a distanza;
- organizzare campi di lavoro e diffondere forme di turismo responsabile;
- sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi del sottosviluppo anche attraverso la divulgazione di materiale editoriale (libri, riviste, volantini, eccetera);
- promuovere lo studio costante delle aree dei Paesi **impoveriti**.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività non comprese in quelle suindicate e in quelle comprese nel precedente articolo tre, fatta eccezione per le attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie, e comunque in via non prevalente ed in ogni caso nel rispetto dei limiti previsti da D.**Lgs** 4 . **12.1997** n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione darà comunicazione entro 30 (trenta) giorni alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente, l'oggetto della propria attività, mediante l'apposito modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze. Alla medesima Direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

TITOLO III

ARTICOLO 5 – ASSOCIATI

5.1. Gli associati possono essere:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) sostenitori;
- d) onorari (per meriti dimostrati nel **perseguimento** delle finalità dell'Associazione).

Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione **condividendone** pienamente gli scopi, che hanno sottoscritto l'atto di costituzione della Associazione e che hanno versato la quota di iscrizione.

Sono associati ordinari coloro che, avendo preso visione dello Statuto, concordano con il suo fine di solidarietà sociale e siano successivamente ammessi, impegnandosi a partecipare attivamente ai programmi dell'Associazione; l'ammissione, previa domanda scritta effettuata dal richiedente, viene deliberata dal Consiglio Direttivo e diventerà definitiva a seguito del versamento della quota associativa.

Sono associati sostenitori coloro che, pur non rientrando nelle precedenti categorie, condividono i fini ed i principi dell'Associazione e, contribuiscono finanziariamente al conseguimento degli stessi, con elargizione di liberalità di qualsiasi importo.

Sono associati onorari coloro ai quali il Consiglio Direttivo dell'Associazione, con votazione a maggioranza, conferisce tale qualifica per meriti particolari; essi sono dispensati dal versamento della quota associativa.

5.2. Tutti gli associati sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di ricevere qualunque comunicazione da parte dell'Associazione.

5.3. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.4. Il numero degli associati è illimitato.

5.5. Per il **dispiego** di tutte le attività l'Associazione si avvale in maniera prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite di tutti gli associati.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI ORDINARI

6.1. L'Associazione è aperta a chiunque ne **condivida** gli scopi associativi e si impegna a favorirne la realizzazione, **nonché** ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.

6.2. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

6.3. È prevista per l'adesione il pagamento della quota sociale e l'accettazione di una tessera. La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'Associazione. La tessera ha la durata di dodici mesi dall'emissione. Entro la scadenza la stessa deve essere rinnovata, pena la decadenza della qualità di socio.

6.4. Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

6.5. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, **deliberandone** l'iscrizione nel registro degli associati ordinari.

6.6. Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari.

6.7. La violazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento interno può essere motivo di esclusione dell'associato.

6.8. L'ammissione e l'esclusione dell'associato vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate all'associato decaduto. Entro trenta giorni dal ricevimento

della comunicazione, con la quale si nega l'ammissione o si dispone l'esclusione dell'associato, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli associati che, devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

6.9. Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo annuo versato. Le quote o i contributi associativi sono quindi **intrasmissibili**, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono **rivalutabili**.

6.10. Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI ORDINARI

7.1. Gli associati fondatori ed ordinari dell'Associazione hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea (se in regola con il pagamento del contributo per la tessera sociale);
- esercitare il proprio voto in Assemblea, direttamente o per delega;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

In particolare, ciascun associato ordinario maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e la modificazione dello statuto, dei regolamenti **nonché** per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

7.2. Gli associati sostenitori **nonché** quelli onorari hanno i medesimi diritti degli associati ordinari eccezion fatta per l'esercizio di voto in assemblea che non possono esercitare.

7.3. L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale sono in ogni caso subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo ovvero dallo Statuto.

7.4. Gli associati sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

7.5. Le quote associative per le categorie degli associati ordinari e sostenitori vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Gli associati non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio.

7.6. Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati i quali, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, vengono approvati dall'Assemblea.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 8 - GENERALITÀ

8.1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

9.1. L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati ordinari e dai membri del Collegio dei Probiviri.

9.2. L'Assemblea degli associati è sia ordinaria che straordinaria.

9.3. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;

- l'approvazione della relazione dell'attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

9.4. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto, di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

9.5. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, ed è, di regola, presieduta dal Presidente dell'Associazione.

9.6. Inoltre, la convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo degli associati ordinari.

9.7. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

9.8. I membri del Collegio dei Probiviri hanno diritto al voto in Assemblea e possono segnalare al Consiglio Direttivo eventuali problematiche delle quali siano venuti a conoscenza.

9.9. L'avviso di convocazione è inviato individualmente a mezzo e-mail certificata, fax ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data stabilita. Inoltre l'avviso è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

9.10. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

9.11. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati ordinari presenti in proprio o per

delega. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.12. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega di un altro associato.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da tre a cinque componenti di cui uno scelto tra gli associati fondatori durante la prima assemblea e gli altri scelti tra gli associati ordinari.

10.2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ovvero fino a dimissioni. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti per un numero di volte illimitato.

10.3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Segretario.

10.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni anno ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

10.5. Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

10.6. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

10.7. Compete al Consiglio Direttivo:

- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell' anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea; promuovere e coordinare l'attività **nonché** autorizzare la spesa;
- eleggere il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- nominare il Tesoriere che può essere scelto anche tra i non soci; inoltre è facoltà del Consiglio fissare un onorario per le prestazioni del Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati e deliberare in merito all' esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi di lavoro i cui **coordinatori**, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall' Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri;
- nominare il Collegio dei Probiviri, composto da un Presidente e due Consiglieri.

10.8. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, ad un associato ordinario ovvero ad un soggetto esterno l'ordinaria amministrazione.

10.9. In caso di dimissioni di due o più componenti del Consiglio Direttivo nel corso del triennio, deve essere convocata un'assemblea ordinaria per la sostituzione dei membri dimissionari entro quindici giorni dalle dimissioni del secondo membro.

ARTICOLO 11 - PRESIDENTE

11.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

11.2. Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell' Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti e professionisti in genere;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva;

11.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Segretario che, convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma dal Segretario fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ARTICOLO 12 - SEGRETARIO E TESORIERE

12.1. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee degli associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo con il relativo ordine del giorno **nonché** dei regolamenti sociali. Inoltre svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli vengono affidate dal Consiglio Direttivo.

12.2. Il Tesoriere cura i pagamenti e gli incassi, secondo le indicazioni **impartitegli** dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

13.1. Il Collegio dei Probiviri, eletto con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra persone non associate. Essi eleggono nel loro seno il Presidente, ove ciò non sia fatto dall'Assemblea in sede di elezione.

13.2. Il Collegio dei Probiviri ha compiti arbitrari nelle controversie che interessano organi associativi, titolari di cariche o associati. I giudizi arbitrari sono impugnabili dinanzi all'Assemblea straordinaria, che decide a maggioranza

Articolo 14 - COMPENSI E RIMBORSI

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

TITOLO V – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 15 - PATRIMONIO

15.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incrementare il patrimonio.

15.2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente **nonché** da beni di modico valore offerti all'Associazione.

15.3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

16.1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

16.2. Il bilancio consuntivo deve rimanere depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino a quando non venga approvato. Gli associati possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario:

- il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa;

- il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

16.3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

16.4. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione **nonché** fondi, riserve e capitale propri dell'associazione in vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre **Onlus** che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

16.5. E' obbligatorio impiegare eventuali utili in caso di scioglimento o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 17 - REVISIONE DELLO STATUTO

17.1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli associati.

17.2. Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

ARTICOLO 18 - SCIoglIMENTO

18.1. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell' Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre

quarti degli associati, dall'Assemblea degli associati convocata con specifico ordine del giorno.

18.2. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non **lucrative** di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione gli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina tributaria delle ONLUS come da D.**Lgs.** 4 dicembre 1997, n. 460 e s.m.i.